COMUNE DI GALBIATE

Provincia di Lecco

UFFICIO SEGRETERIA

REGOLAMENTO DI POLIZIA RURALE

(Approvato con la deliberazione del Consiglio Comunale n. 426 dell'11/6/1982)

Indice

CAPO 1'- Limiti del Regolamento - generalità
ART. 1 - Limiti del regolamento pag.4
ART. 2 - Oggetto del servizio di Polizia Municipale pag.4
ART. 3 - Disimpegno del servizio di polizia rurale pag.4
ART. 4 - Ordinanze del Sindaco pag.4
CAPO 2' - Pascolo – caccia – pesca
ART. 5 - Pascolo degli animali pag.4
ART. 6 - Pascolo lungo le strade pubbliche e private ed in fondi privati pag.5
ART. 7 - Sanzioni per pascolo abusivo pag.5
ART. 8 - Attraversamento di abitato con mandria di bestiame di qualsivoglia Specie pag.5
ART. 9 - Pascolo in ore notturne pag.5
ART.10 - Esercizio di caccia e pesca pag.5
CAPO 3' - Case coloniche
ART.11 - Costruzione di case coloniche pag.5
ART.12 - Igiene delle case coloniche pag.5
ART.13 - Prevenzione antincendio pag.6
ART.14 - Depositi di esplosivi e infiammabili pag.6
ART.15 - Incameramento delle acque piovane pag.6
ART.16 - Latrine pag.6
ART.17 - Stalle pag.6
ART.18 - Concimaie pag.6
ART.19 - Cani a guardia di edifici rurali pag.7
CAPO 4' - Fossi e canali privati – distanze alberi – rami protesi e radici – Spigolature
ART.20 – Divieto di impedire il libero deflusso delle acque pag.7
ART.21 – Spurgo di fossi e canali pag.7
ART.22 - Distanze per fossi, canali ed alberi pag.7
ART.23 - Abbeveratoi per animali pag.7
ART.24 - Recinzioni di rami protesi e radici pag.8
ART.25 - Aratura dei terreni pag.8
ART.26 - Spigolature pag.8
CAPO 5'- Malattia delle piante e lotta contro gli insetti nocivi all'agricoltura
ART.27 - Difesa contro le malattie delle piante – Denunzia obbligatoria pag.8
ART.28 - Divieto della vendita ambulante di piante e sementi pag.8
ART.29 - Cartelli per esche avvelenate pag.9
CAPO 6' – Malattie del bestiame pag.9
ART.30 - Obbligo di denuncia pag.9
ART.31 - Isolamento per malattie contagiose pag.9
ART.32 - Seppellimento di animali morti per malattie infettive pag.9
ART.33 - Igiene delle stalle pag.9
CAPO 7' - Rispetto della sicurezza e della tranquillità altrui
ART.34 - Culture agrarie – limitazioni pag.9
ART.35 - Accensione di fuochi pag.9
CAPO 8' – Penalità
ART.36 – Accertamenti delle contravvenzioni ed ammende pag.10
ART.37 – Rimessa in pristino ed esecuzione di ufficio pag.10
ART.38 - In esecuzione di ordinanza pag.10

ART.39 - Oblazione contestuale pag.10
ART.40 – Oblazione in sede amministrativa pag.10
ART.41 – Risarcimento di danni pag.11
ART.42 – Sequestro e custodia di mezzi e materiali che abbiano causato Infrazioni pag.11
ART.43 – Procedimento ingiuntivo pag.11
ART.44 - Sospensione delle licenze pag.11
CAPO 9’ – Disposizioni transitorie
ART.45 – Entrata in vigore del Regolamento pag.12
CAPO X – Disposizioni Finali

CAPO 1°
Limiti del Regolamento – generalità

Art. 1 – Limiti del regolamento
Il presente regolamento disciplina il servizio di polizia rurale per il territorio comunale facente parte della zona rurale.

Art. 2 – Oggetto del servizio di Polizia Muncipale
Il servizio di polizia rurale si propone di assicurare nel territorio del Comune l'applicazione delle leggi e dei regolamenti dello Stato e del Comune nell'interesse generale della cultura agraria e della vita sociale nelle campagne.

Art. 3 – Disimpegno del servizio di polizia rurale
Il servizio di polizia rurale è diretto dal Sindaco del Comune e svolto dagli ufficiali e agenti di polizia municipale nonché degli ufficiali e agenti di P.G. a norma dell'art. 221 del C.P.;

Art. 4 – Ordinanze del Sindaco
Al Sindaco oltre ai poteri straordinari che, ai sensi dell'art. 153 del T.U. della legge comunale e provinciale 4 febbario 1015 n.148, sono demandati in materia di edilizia, polizia locale e igiene, per motivi di sanità e di sicurezza pubblica, e spetta la facoltà di emettere ordinanze ai sensi dell'art.378 della legge 20 marzo 1865 n.2248, allegato F, e del vigente Codice della strada (R.D. 8 dicembre 1933 n.1740 – per la parte rimasta in vigore – e R.D. 15 giugno 1959, n.393).
Le ordinanze di cui trattasi debbono contenere, oltre le indicazioni delle persone a cui sono indirizzate, il preciso oggetto per il quale sono emesse, il termine di tempo assegnato per l'adempimento, le disposizioni legislative o regolamentari in base alle quali è fatta l'intimazione e le penalità comminabili a carico degli inadempienti.

CAPO 2° – Pascolo – caccia - pesca

Art. 5 – Pascolo degli animali
Il bestiame al pascolo deve essere guidato e custodito da persone capace ed in numero sufficiente in modo da impedire che, con lo sbandamento, rechi danni ai fondi finitimi e molestia ai passanti.
Sanzione Amministrativa da L.4.000 a L.40.000
Oblazione in via breve di L.13.000

Art. 6 – Passo lungo le strade pubbliche e privati ed in fondi privati
Per il pascolo di bestiame di qualunque sorta su terreni demaniali comunali, lungo i cigli, le scarpate, gli argini ed i fossi laterali delle strade pubbliche o di uso pubblico, occorre il preventivo permesso del Comune ed il previo pagamento delle somme che saranno all'uopo richieste.
Per il pascolo di bestiame di qualunque sorta su strade e fondi privati occorrerà avere il preventivo consenso del proprietario.

Art. 7 – Sanzioni per pascolo abusivo
Ferme restando le disposizioni di cui agli artt.843 comma 2' e 3' e 925 del codice civile, il proprietario del bestiame sorpreso a pascolare su terreno pubblico o di uso pubblico o su terreno privato senza autorizzazione, verrà deferito dagli organi di vigilanza all'autorità giudiziaria.

Art.8 – Attraversamento di abitato con mandria di bestiame di qualsivoglia specie
Nel percorrere vie comunali o vicinali i conduttori di mandrie di bestiame di qualsiasi specie dovranno aver cura di impedire sbandamenti del bestiame, dai quali possano derivate molestie o timori sul pubblico o danni alle proprietà limitrofe o alle strade e comunque non occupare spazio superiore ad un terzo della carreggiata.
Nelle vie e piazze degli abitati è vietata la sosta del bestiame.
Sanzione amministrativa da L.4.000 a L.40.000.
Oblazione in via breve di L.13.000.

Art. 9 Pascolo in ore notturne
Nelle ore notturne il pascolo è permesso nei soli fondi chiusi.
Sanzione amministrativa da L.4.000 a L.40.000
Oblazione in via breve di L.13.000

Art.10 – Esercizio di caccia e pesca
L'esercizio della caccia e della pesca è disciplinata da leggi e regolamenti speciali.
Non è consentito cacciare o pescare senza le licenze prescritte.
Per la caccia valgono, oltre le norme emanate con leggi e regolamenti regionali, le disposizioni stabilite dall'Amministrazioni provinciale.
Sanzione amministrativa da L.4.000 a L.1.000.000
Oblazione in via breve di L.330.000

CAPO 3° – Case coloniche

Art. 11 – Costruzione di case coloniche
Per la costruzione, l'ampliamento o il riattamento di case coloniche, stalle, fabbricati rurali ecc., occorre la licenza del Sindaco.
Le case coloniche e le loro attinenze, situate in prossimità delle strade, devono essere munite di gronda anche in senso verticale e l'acqua piovana deve essere incanalata possibilmente in corsi d'acqua corrente in modo da evitare qualsiasi danno alle strade.
Denuncia all'Autorità Giudiziaria.

Art. 12 – Igiene delle case coloniche
Le case coloniche devono essere tenute in costante stato di pulizia, munite di scale fisse.
I fienili, i depositi di carburante, le stalle, le concimaie debbono essere costruite in corpi separate.
E' vietato di lasciare giacente la spazzatura in prossimità dell'abitazione.
Sanzione amministrativa da L.4.000 a L.40.000
Oblazione in via breve di L.13.000

Art. 13 – Prevenzioni antincendio
Le abitazioni devono essere costruite in muratura, con esclusione di tetto di paglia o d'altro materiale soggetto agli incendi.
I fienili debbono essere posti ad adeguata distanza dalle case coloniche e comunque non inferiore a mt. 20.
Sanzione amministrativa da L.4.000 a L.40.000
Oblazione in via breve di L.13.000

Art. 14 – Depositi di esplosivi e infiammabili
Dovendosi costruire o gestire depositi o magazzini per la conservazione di sostanze esplodenti ed infiammabili da usarsi per lavori agricoli, l'interessato dovrà sottostare alle disposizioni del T.U. delle leggi di P.S. 18 giugno 1931, n.773, e del relativo regolamento 6 maggio 1940, n.635, ed a quelle di cui al D.M. 31 luglio 1934, modificato dal successivo D.L. 12 maggio 1937, recanti norme di sicurezza per gli stabilimenti, i depositi, l'impiego ed il trasporto di olii minerali e successive modificazioni
Denuncia all'Autorità Giudiziaria

Art. 15 – Incameramento delle acque piovane
I cortili, le aie e gli orti annessi alle case rurali devono avere un adeguato pendìo regolato in modo da provocare il completo e rapido allontanamento delle acque pluviali, dello stillicidio dei detti e delle acque di uso domestico, proveniente dai pozzi, cisterne ecc..
Sanzione amministrativa da L.4.000 a L.1.000.000
Oblazione in via breve di L.330.000.

Art. 16 - Latrine
Ogni casa deve essere fornita di latrina la quale, a mezzo di canne impermeabili, deve sboccare in fosse biologiche o in pozzi neri o, se si tratta di case isolate, nella concimaia.
Sono proibite le latrine nei cortili, formate di ripari mobili o di recinti di fascine.
Sanzione amministrativa da L.4.000 a L.80.000
Oblazione in via breve di L.26.000

Art. 17 – Stalle
Le stalle con due o più bovini e equini adulti devono essere fornite di apposita concimaia, costruita in conformità delle previsioni del R.D.L. 1' dicembre 1930, n.1682, modificato dalla legge 25 giugno 1931 n.925 e secondo le modalità del decreto prefettizio da emanarsi in base alle leggi stesse, nonché degli artt. 233 e seguenti del T.U. delle leggi sanitarie 27 luglio 1934 n.1265.
Sanzione amministrativa da L.4.000 a L.40.000.
Oblazione in via breve di L.13.000

Art. 18 – Concimaie
Il letame dovrà essere raccolto in concimaie con platea impermeabile lontane da corsi d'acqua.
Occorrendo raccogliere il letame fuori della concimaia, i mucchi relativi sul nudo terreno saranno permessi solo in aperta campagna a mt. 50 di distanza dai corsi d'acqua ed eventuali abitazioni ed in località che non diano luogo, per la loro posizione, a possibilità di infiltrazioni inquinanti l'aria del sottosuolo.
Sanzione amministrativa da L.4.000 a L.80.000
Oblazione in via breve di L.26.000.

Art. 19 – Cani a guardia di edifici rurali
I cani a guardia degli edifici rurali, siti in prossimità delle strade, non possono essere lasciati liberi ma assicurati da idonea catenella.
Sanzione amministrativa da L.4.000 a L.80.000
Oblazione in via breve di L.26.000.

Capo 4° – Fossi e canali privati – distanze alberi – rami protesi e radici – spigolature

Art. 20 – Divieto di impedire il libero deflusso delle acque

I proprietari dei terreni su cui defluiscono per via naturale acque di fonti superiori non possono impedire il libero deflusso delle acque con opere di qualsiasi natura ed origine.
Sono pure vietate le piantagioni, che abbiano ad inoltrarsi dentro i fossi ed i canali in modo tale da restringere la sezione normale del deflusso delle acque, e l'esecuzione di qualunque altra opera tale da recare danno ai terreni vicini o alle strade.
Sanzione amministrativa da L.4.000 a L.80.000
Oblazione in via breve di L.26.000

Art. 21 – Spurgo di fossi e canali

Ai proprietari di terreni, soggetti a servitù di scolo di fossi o canali privati è fatto obbligo di provvedere a che tali fossi o canali vengano tenuti costantemente sgombri in maniera che, anche in caso di piogge continuate e quindi di piene, il deflusso delle acque si verifichi senza pregiudizio e danno delle proprietà contermini e delle eventuali vie contigue.
I fossi delle strade comunali e rurali devono, a cura delle spese dei frontisti, dei consortisti e dei proprietari limitrofi, essere spirgati una volta all'anno e, occorrendo, più volte.
In caso di trascuratezza o di inadempienza del proprietario, o di chi per esso, nel termine prescrittogli dal Comune, l'Amministrazione farà eseguire detti lavori a spese dell'inadempiente, ferma restando la contravvenzione accertata.
Sanzione amministrativa da L.4.000 a L.80.000
Oblazione in via breve di L.26.000

Art. 22 – Distanze per fossi, canali ed alberi

Per lo scavo di fossi o canali presso il confine si deve osservare una distanza uguale alla profondità del fosso o del canale.
Per lo scavo di fossi o canali presso i cigli stradali la distanza di cui sopra va misurata dal punto d'inizio della scarpata ovvero dalla base dell'opera di sostegno.
Per la distanza degli alberi di alto fusto è necessario arretrarsi di almeno tre metri dalla linea di confine; per gli alberi di non alto fusto l'arretramento dovrà essere di almeno un metro e mezzo; per le viti, arbusti, siepi vive ecc. dovrà rispettarsi un arretramento di almeno mezzo metro.
Sanzione amministrativa da L.4.000 a L.80.000
Oblazione in via breve di L.26.000

Art. 23 – Abbeveratoi per animali

Gli abbeveratoi debbono essere tenuti costantemente puliti. E' vietato di lavare in essi il bucato e di immettervi oggetti di qualsiasi specie. Attorno agli abbeveratoi è vietato il lavaggio degli animali, nonché la pulizia ed il lavaggio dei veicoli.
Le vasche per abbeverare gli animali devono essere separate dalle fontane pubbliche per usi domestici.
Sanzione amministrativa da L. 4.000 a L.40.000
Oblazione in via breve di L.13.000

Art. 24 Recinzioni di rami protesi e radici

I proprietari di fondi sono obbligati a tenere regolate le siepi vive in modo da non restringere e danneggiare le strade, ed a tagliare i rami delle piante che si protendono oltre il ciglio stradale, vietando la libera visuale.
Sanzione amministrativa da L.4.000 a L.80.000

Oblazione in via breve di L.26.000

Art. 25 Aratura dei terreni
I frontisti delle strade pubbliche, vicinali ed altre di uso pubblico, non possono arare i loro fondi sul lembo delle strade, ma devono formare lungo di esse la regolare capezzagna o cavezzaglia per volgere l'aratro, le bestie o qualsiasi altro mezzo agricolo senza danno alle strade, alle ripe ed ai fossi.
Sanzione amministrativa da L.4.000 a L.40.000
Oblazione in via breve di L.13.000.

Art. 26 - Spigolature
Senza il consenso del proprietario è vietato di spigolare, rastrellare e rampollare sui fondi di altri anche se spogliati interamente del raccolto.
Salvo che il proprietario del fondo sia presente, il consenso di cui al precedente comma deve risultare da un atto scritto da esibirsi ad ogni richiesta degli agenti.
Sanzione amministrativa da L. 4.000 a L.40.000
Oblazione in via breve di L.13.000

CAPO 5° - Malattia delle piante e lotta contro gli insetti nocivi dell'agricoltura

Art. 27 – Difesa contro le malattie delle piante – Denunzia obbligatoria
Per ciò che concerne la difesa contro le malattie delle piante deve essere eseguito quanto segue:

a) nella evenienza di comparsa di crittogame parassite delle piante, insetti, o altri animali nocivi all'agricoltura, l'Autorità Comunale, d'intesa con l'Ispettorato Provinciale per le malattie delle piante e con l'Osservatorio fitopatologico competente per territorio, impartisce, di volta in volta, disposizioni che dovranno essere scrupolosamente rispettate dai proprietari dei fondi dai coloni e da chiunque altro ne sia interessato, per sostenere la lotto contro i parassiti in conformità della legge 18 giugno 1931 n.987, contenente norme per la difesa delle piante coltivate e dei prodotti agrari delle cause nemiche, e successive modificazioni;
b) salve le disposizioni dettate dalla predetta legge 18 giugno 1931 n.987, e quelle contenute nel regolamento per l'applicazione della legge stessa, approvato con R.D. 12 ottobre 1933 n.1700, e modificate con R.D. 2 dicembre 1937 n.2504, è fatto obbligo ai proprietari, ai conduttori a qualunque titolo, ai coloni e ad altri comunque interessati alla azienda, di denunciare all'Autorità Comunale, all'Ispettorato Provinciale per le malattie delle piante o all'Osservatorio fitopatologico, la comparsa di insetti nocivi, animali nocivi, crittogame o, comunque, di malattie o deperimenti che appaiono diffusibili o pericolosi, nonché di applicare contro di essi e i mezzi di lotta che venissero all'uopo indicati.

Art. 28 – Divieto della vendita ambulante di piante e sementi
E' vietato il commercio ambulante delle piante, parti di sementi destinate alla coltivazione.
E' vietato trasportare piante o parti di piante esposte all'infestazione di malattie diffusibili senza certificato di immunità rilasciato dall'Osservatorio di fitopatologia competente.
Sanzione amministrativa da L.4.000 a L.80.000.
Oblazione in via breve di L.26.000

Art. 29 – Cartelli per esche avvelenate
E' fatto obbligo a chi sparge esche avvelenate a scopo di protezione agricola, qualora le sostanze venefiche possano recar danno all'uomo o agli animali domestici, di darne preventivo avviso all'Autorità comunale e si sistemare e mantenere lungo i confini del fondo e per tutto il presumibile periodo di efficacia di tali sostanze, tabelle recanti ben visibile la scritta "terreno avvelenato" o simile.
Sanzione amministrativa da L.4.000 a L.80.000
Oblazione in via breve di L.26.000

CAPO 6° – Malattie del bestiame

Art. 30 – Obbligo di denuncia
I proprietari o detentori degli animali,a qualunque titolo, sono obbligati a denunciare all'Autorità comunale qualunque caso di malattia infettiva o diffusiva degli animali o spetta di esserlo, compresa fra quelle indicate nell'art. 1 del regolamento di polizia veterinaria 8 febbraio 1954, n.320 e nella circolare n.55 in data 5 giugno 1954 dell'Alto Commissario per l'igiene e la sanità.

Art. 31 – Isolamento per malattie contagiose
Nel caso di malattia infettiva o diffusiva, anche prima dell'intervento dell'Autorità sanitaria a cui fu fatta la denuncia, il proprietario o conduttore degli animali infetti, o sospetti di esserlo, dovrà provvedere al loro isolamento, evitano specialmente la comunanza a mezzo degli abbeveratoi e dei corsi d'acqua.
I proprietari ed i conduttori degli animali infetti, o sospetti di esserlo, dovranno uniformarsi a tutte le disposizioni che verranno impartite dalla competente Autorità.
Sanzione Amministrativa da L.4.000 a L.80.000.
Oblazione in via breve di L.26.000

Art. 32 – Seppellimento di animali morti per malattie infettive
L'interramento degli animali morti per malattie infettive o diffusive, o sospetti di esserlo, deve essere eseguito in conformità alle prescrizioni del regolamento di polizia veterinaria 8 febbraio 1954, n.320.
Sanzione amministrativa da L.4.000 a L.80.000
Oblazione in via breve di L.26.000

Art. 33 – Igiene delle stalle
Il bestiame deve essere tenuto in stalle sufficientemente areate, in buono stato di costruzione e intonacate.
Il bestiame deve essere tenuto pulito, non inzaccherato d sterco od altre materie.
E' vietato tenere il pollaio nelle stalle.
Sanzione amministrativa di L.4.000 a L.40.000
Oblazione in via breve di L.13.000

CAPO 7° – Rispetto della sicurezza e della tranquillità altrui

Art. 34 – Culture agrarie - Limitazioni
Ciascun proprietario di terreni può usare dei suoi beni per quelle culture e quegli allevamenti di bestiame che riterrà più utili, purchè la sua attività non costituisca pericolo od incomodo per i vicini e siano osservate le particolari norme di legge dettate per speciali culture.

Quando si renda necessario per tutelare la quiete e la sicurezza pubblica, il Sindaco avrà facoltà di imporre con ordinanze opportune modalità e limiti negli allevamenti del bestiame e nelle culture e di ordinare in caso di inadempienza la cessazione dell'attività secondo le modalità previste nel presente regolamento.

Art. 35 – Accensione di fuochi
Nel bruciare erbe, stoppie e simili, particolarmente in vicinanza di altre proprietà private o di vie pubbliche, dovranno usarsi precauzioni necessarie ad evitare danni o disturbi.
Sanzione amministrativa da L.4.000 a L.400.000
Oblazione in via breve di L.133.000

CAPO 8° - Penalità

Art. 36 – Accertamenti delle contravvenzioni ed ammende
Le trasgressioni alle norme del presente regolamento sono accertate dagli ufficiali od Agenti di P.G. e più particolarmente dagli Agenti di Polizia Municipale.
Quando il reato è previsto dal codice penale non è ammessa la sanzione amministrativa, anche se tale sanzione fosse genericamente indicata i calce all'articolo che tratta la infrazione rilevata ed è obbligatorio in rapporto alla Magistratura a sensi dell'art.2 del codice di procedura penale.
Quando il reato non è previsto dal codice penale, le trasgressioni sono punite con la sanzione amministrativa indicata nei rispettivi articoli secondo le norme di cui agli artt. 106 e 109 del T.U. 3 marzo 1934 n.383, modificato dalla legge 9 giugno 1947, n.530 e successivamente dall'art.3 della legge 12 luglio 1961 n.603 e dall'art. 113 della L.24.11.1981 n.689.

Art. 37 – Rimessa in pristino ed esecuzione di ufficio
Oltre al pagamento della sanzione prevista, il Sindaco può ordinare la rimessa in pristino e disporre, quando ricorrono gli estremi di cui all'art.153 del T.U. 5 febbraio 1915, n.138, l'esecuzione di Ufficio a spese degli interessati.

Art. 38 – In esecuzione di ordinanza
Chiunque non ottemperi alla esecuzione delle ordinanze emanate dal Sindaco a norme della legge comunale e provinciale, salvi i casi previsti dall'art.650 del codice di procedura penale o da altre leggi o regolamenti generali e speciali, è punito con la sanzione da L.4.000 a L.1.000.000 .
Oblazione L.330.000

Art.39 – Oblazione contestuale
Ai sensi della legge comunale e provinciale, le contravvenzioni alle disposizioni del presente regolamento, possono essere conciliate all'atto della contestazione alla persona del contravventore mediante versamento all'Agente operante della somma stabilita dal presente regolamento, sempre che dal fatto contravvenzionale non sia derivato danno a terzi o al Comune.
Di tale versamento l'Agente rilascerà ricevuta al contravventore indicando anche nella matrice, le generalità del contravventore e il titolo della contravvenzione.

Art. 40 – Oblazione in sede amministrativa
Nel caso in cui non abbia avuto luogo l'oblazione a termini dell'articolo precedente e la contravvenzione sia stata contestata personalmente al trasgressore, questi, ai sensi della

legge comunale e provinciale, può chiedere, entro 10 giorni dalla contestazione, che la somma da pagarsi a titolo di oblazione sia determinata dal Sindaco entro i limiti minimo e massimo dell'ammenda stabilita dal presente regolamento.
Se la contravvenzione non è stata contestata personalmente il verbale di accertamento è notificato al trasgressore con l'avvertenza che egli può presentarsi entro 10 giorni dalla notificazione innanzi al Sindaco o presso l'Ufficio appositamente delegato per fare domanda di oblazione ai sensi del comma precedente.

Art. 41 – Risarcimento danni
Qualora il fatto contravvenzionale abbia arrecato danni ai terzi, l'Autorità Comunale, sentito il danneggiato, che può essere invitato a comparire assieme al contravventore, può respingere la domanda di oblazione se il contravventore non aderisca alle eque richieste avanzate dal danneggiato.
Nel caso che il fatto contravvenzionale abbia arrecato danno al Comune, l'Autorità comunale può subordinare l'accettazione dell'oblazione alla condizione che il contravventore elimini, in un termine da prefiggersi, le conseguenze della trasgressione e lo stato di fatto che la costituisce.

Art. 42 – Sequestro e custodia di mezzi e materiali che abbiano causato infrazioni
I funzionari e gli Agenti all'atto di accertare l'infrazione, procedono al sequestro degli oggetti che abbiano comunque servito a commettere l'infrazione o che ne siano il prodotto.
Detti oggetti saranno conservati nella depositeria comunale fino a che non sia rimesso il verbale di contravvenzione alla competente Autorità, nel qual caso le cose sequestrate saranno poste a disposizione dell'Autorità medesima, che al riguardo farà i provvedimenti del caso.
Qualora il contravventore addivenga alla conciliazione immediata o successivamente in sede amministrativa le cose sequestrate potranno essergli restituite previo pagamento delle spese incontrate dall'Amministrazione e dei diritti di deposito.
Per le merci deperibili e che non possono conservarsi, può essere disposta richiesta al Pretore l'autorizzazione ala vendita immediata, e dove questa non possa aver luogo la merce sequestrata verrà devoluta a favore di Istituti di beneficenza. Le merci deperite o in via di deperimento saranno distrutte.
Le somme ricavate dalla vendita saranno restituite al contravventore previa detrazione delle spese e dei diritti spettanti al Comune, salva diversa disposizione dell'Autorità competente.

Art. 43 – Procedimento ingiuntivo
Ai sensi della legge 317 del 3/5/1967, qualora il contravventore non si sia presentato nel termine prescritto, ovvero pure essendosi presentato non abbia fatto domanda di oblazione, o questa sia stata respinta, sarà emessa ordinanza ingiuntiva di pagamento, cui dovrà far seguito in caso di mancato pagamento, la procedura coattiva.
Tale disposizione si applica anche nel caso in cui il contravventore non abbia pagato la somma fissata dal Sindaco a titolo di oblazione.

Art. 44 – Sospensione delle licenze
Indipendentemente dalle sanzioni previste dalla legge e dal presente regolamento, al contravventore, in possesso di una concessione ed autorizzazione del Comune, sarà inflitta la sospensione della concessione e dell'autorizzazione nei casi seguenti:
a) per recidiva nella inosservanza delle disposizioni del presente regolamento attinenti alla disciplina dell'attività specifica del concessionario;

b) per la mancata esecuzione delle opere di rimozioni, riparazioni o ripristino, conseguenti al fatto contravvenzionale;
c) per morosità nel pagamento dei tributi e diritti comunali dovuti dal titolare in dipendenza della concessione.

La sospensione può avere una durata massima di gg.30. Essa si protrarrà fino a quando non si sia adempiuto dal contravventore agli obblighi per la cui inosservanza la sospensione stessa fu inflitta.

CAPO 9° – Disposizioni transitorie

Art. 45 – Entrata in vigore del regolamento

Il presente regolamento avrà vigore un mese dopo la sua regolare pubblicazione ed abroga tutti i regolamenti, le ordinanze, le consuetudini riguardanti le materie contemplate nel regolamento medesimo o in contrasto con lo stesso.

CAPO 10° – Disposizioni finali

Art. 46 – Disposizioni finali

Il presente regolamento dovrà essere adeguato alle direttive che saranno eventualmente emanate in tale materia dalla Regione Lombardia.